



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 68328/2008

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 08 (otto)

del mese di Luglio alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | A |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 365

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE. VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 52 DEL 25.09.2007, AVENTE TITOLO "VARIANTE SETTEMBRE 2007 AL PRG VIGENTE "VARIANTE GENERALE MARZO 2001" AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 47/78 - ADOZIONE. FORMULAZIONE OSSERVAZIONIAI SENSI DELLA L.R. 47/78, ART. 1, COMMA 5. ESPRESSIONE PARERE EX ART. 13 DELLA L. 64/74. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. 52 del 25.09.2007, avente titolo ***Variante settembre 2007 al PRG vigente "Variante Generale marzo 2001" ai sensi dell'art. 15 L.R. 47/78 – Adozione***, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 27.11.2007, in atti con prot. prov.le 102441 del 27.11.2007;

Richiamate le integrazioni richieste in data 18.12.2007 (prot. n. 108207);

Visto che, contestualmente alle integrazioni richieste il Comune ha trasmesso anche il Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 "verifica di assoggettabilità" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che il Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 "verifica di assoggettabilità" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato trasmesso alle autorità competenti in data 15 maggio 2008 (prot. prov. n. 50383 del 15.05.08);

Richiamati i contenuti della variante in oggetto:

1. La modifica al PRG vigente più consistente prevista dalla variante, si pone come obiettivo quello di soddisfare l'attuale richiesta di unità abitative espressa dalla frazione di Bivio Montegelli. Verificato che la capacità edificatoria residua, espressa dal 6% della nuova capacità insediativa prevista dal P.R.G. vigente, detratte le quote di S.u.l. utilizzate con le precedenti varianti apportate al P.R.G., è modesta, 1.067 mq di Superficie utile lorda, si è proceduto a verificare quali previsioni residenziali possano essere ridimensionate al fine di reperire una quota di S.u.l. sufficiente a rispondere all'attuale fabbisogno residenziale espresso dalla frazione di Bivio Montegelli. I comparti residenziali individuati a tale scopo sono entrambi di proprietà del Comune di Sogliano e sono uno posto nel capoluogo e uno posto nella frazione di Rontagnano. Il comparto individuato nel capoluogo è quello individuato dal P.R.G. in fregio alla viabilità di progetto che costituisce la circonvallazione del centro abitato; qui si prevede la riduzione della capacità edificatoria limitando l'edificazione alla porzione a monte della nuova viabilità in relazione all'accentuata pendenza dell'area posta a valle della viabilità e della conseguente difficoltà di realizzare l'intera capacità edificatoria espressa dal comparto così come attualmente configurato. L'area sopra descritta viene destinata a verde pubblico.
Il comparto individuato a Rontagnano è quello destinato dal PRG a P.e.e.p.; per tale comparto il Piano Particolareggiato d'Iniziativa Pubblica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.03.2001, fissava un tempo di attuazione pari a cinque anni e le previsioni del Piano non sono state ad oggi attuate in seguito all'accertamento della mancanza di domande per l'assegnazione delle aree e degli alloggi; si procede pertanto al ridisegno dell'area in modo tale da ridurre la potenzialità edificatoria e si assoggetta inoltre il comparto a P.U.A. (Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica) anziché a P.e.e.p..

- Le quote di S.u.I. reperite dai due comparti, pari a mq. 1.002 per il comparto di Sogliano e a mq. 519 per il comparto di Rontagnano sono utilizzate a Bivio Montegelli per consentire l'ampliamento del comparto residenziale, in corso di attuazione, posto a confine con il complesso scolastico della frazione.
2. Un'ulteriore modifica prevista dalla variante consiste nel ridisegno del comparto di espansione residenziale individuato dal PRG nella frazione di Montepetra Bassa a monte della viabilità provinciale; sulla base del rilievo plano-altimetrico dell'area si è verificato che la realizzazione dell'edificazione consentita secondo l'attuale disegno, determinerebbe una significativa, viste le pendenze, modifica dell'andamento del terreno con la conseguente realizzazione di consistenti muri di sostegno e di una tipologia edilizia fortemente aggregata. Al fine di consentire interventi più compatibili con il contesto e limitare l'alterazione dell'andamento del versante, si è ampliata la superficie interessata dall'edificazione prevedendo altresì un modesto incremento della capacità edificatoria pari a 440 mq di Sul.
 3. Altre varianti previste sono di modesta entità e riguardano piccole modifiche alle previsioni di PRG all'interno dei centri abitati di Bivio Montegelli, Strigara e Montepetra Bassa:
 - Montegelli: si procede al riposizionamento del parcheggio pubblico individuato dal P.R.G. in fregio alla viabilità di progetto posta a confine con l'insediamento ex-Ilpe; il parcheggio viene ricollocato lungo la via Santa Maria Riopetra per consentire l'intervento unitario sui due lotti di completamento residenziali, sottoposti a Permesso di Costruire convenzionato, al momento di proprietà della società Sogliano Sviluppo, società con socio unico controllato dal Comune.
 - Strigara: si prevede la modifica della destinazione di parte dell'area destinata a verde pubblico in fregio a via Castello ridestinandola a verde privato; la modifica viene effettuata visto che tale area costituisce la corte pertinenziale del lotto individuato come zona B2 dal P.R.G. vigente e verificato che la dotazione di standard a verde pubblico nella frazione è notevolmente in esubero rispetto allo standard minimo.
 - Montepetra Bassa: si prevede la ridestinazione a verde privato dell'attuale frustolo di terreno individuato come verde pubblico dal PRG in prossimità del nucleo denominato Trabocchi constatato che tale verde costituisce, di fatto, parte dell'area cortilizia dei fabbricati ed inoltre risulta non accessibile mediante percorsi pubblici; si prevede la modifica del tracciato della viabilità pubblica, che attraversa il nucleo di Trabocchi, al fine di consentire il suo innesto sulla viabilità provinciale al di fuori dell'esistente ponte sul rio Trabocchi.
 4. Si procede, inoltre alla riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale dei cimiteri di S.Maria Riopetra, Montepetra e Massamanente da 200 a 50 metri, ad adeguare la cartografia del PRG al Piano delle Attività Estrattive approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 08.06.2007 e infine si modifica il tracciato di un piccolo tratto della via Ginestreto in corrispondenza di un calanco al fine di salvaguardare la stabilità della strada.

1) Legge 02.02.1974, n. 64 art. 13, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Espressione parere ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03:

Le modifiche introdotte dalla variante, prevedono generalmente una riduzione del carico urbanistico, con l'eccezione di tre aree, per le quali la relazione geologica di variante elabora specifiche schede tecniche ed esprime parere favorevole con prescrizioni:

V-1 Ginestreto: variazione tracciato della viabilità per un breve tratto di crinale interessato dall'affioramento dei terreni pliocenici delle Arenarie di Borello in facies pelitica; il versante sottostante è interessato da numerosi fenomeni franosi; la relazione prescrive la particolare cura del deflusso idrico superficiale e subordina l'intervento a specifiche verifiche di stabilità.

C-1 Bivio Montegelli: individuazione di un nuovo comparto residenziale: l'area ricade in zona di terrazzo alluvionale quaternario, pianeggiante, ma giungendo a lambire un versante interessato da fenomeni di dissesto attivi e quiescenti. Le analisi geologiche mostrano la presenza di argille, ghiaie e materiale di riporto (ritombamento di ex-cava) che ricoprono il substrato roccioso posto tra 4 e 6 metri di profondità. Vista l'eterogeneità dei materiali presenti, la relazione prescrive l'utilizzo di fondazioni profonde.

F-3 Montepetra Bassa: l'area, interessata da un incremento di S.U.L. per espansione residenziale di circa 440 mq, è individuata in continuità con un altro comparto già inserito nelle previsioni di PRG, nella parte bassa di un versante, dove viene evidenziata la presenza di depositi alluvionali terrazzati antichi, sub-pianeggianti, e la loro scarpata di raccordo con i depositi più recenti. Anche in questo caso la relazione geologica di variante prescrive l'imposta delle fondazioni sulle ghiaie o sul substrato.

Sulla base delle analisi contenute nella "Relazione geologica con indicazioni geotecniche" (con documentazione integrativa), a firma del Dr. Massimo Mosconi, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni.

Area V-1 Ginestreto: l'esecuzione del progetto dovrà essere preceduta da specifiche verifiche di stabilità;

Area C-1 Bivio Montegelli: l'edificazione dovrà svolgersi esclusivamente nella parte in piano, senza sbancamenti del versante; le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo; dovrà essere valutata l'opportunità di realizzare opere di salvaguardia da possibili colamenti di fango del versante soprastante (fossetti di guardia, opere di contenimento...);

Area F-3 Montepetra Bassa: le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo; l'esecuzione del progetto dovrà essere preceduta da specifiche verifiche di stabilità, effettuate utilizzando i dovuti coefficienti sismici; il progetto dovrà limitare al massimo sbancamenti e riporti di terreno ed eventuali muri di contenimento saranno dimensionati secondo la normativa sismica vigente.

2) Considerato, in merito agli aspetti urbanistici, quanto segue:

L.R. 47/78, art. 15, comma 4, lettera c): incremento delle previsioni entro il 6%.

Premesso che la Variante riporta correttamente il prospetto degli incrementi apportati con le Varianti che si sono succedute al fine di una chiarezza degli atti e il residuo del 6% della potenzialità edificatoria utilizzabile, si ritiene coerente lo spostamento di parte della quota edificabile dai comparti di Sogliano e di Rontagnano, in ragione del fatto che il fabbisogno abitativo è più alto nelle frazioni di Montepetra Bassa e di Bivio Montegelli.

L.R. 47/78, art. 23, comma 5: riduzione del PEEP

In ragione dell'assenza di domande per l'assegnazione degli alloggi si può convenire con la scelta di eliminare il PEEP, per prevedere l'attuazione delle previsioni residenziali del comparto di Rontagnano, tramite Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica.

Pertanto il parere espresso dalla con la presente deliberazione della Giunta Provinciale è da intendersi anche come **autorizzazione alla variazione del vigente Piano per l'Edilizia Economica e Popolare** - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25

del 26.03.2001 - ai sensi dell'art. 23, comma quinto della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e del combinato disposto dell'art. 6 LR 6/95 e degli artt. 41, 42 et 52 della LR 20/2000.

T.U. 1265 /1934 e s.m.i.: riduzione della fascia di rispetto cimiteriale

Si precisa che la fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta previo parere dell'AUSL. Pertanto **il recepimento della riduzione delle fasce è subordinato al corretto espletamento della procedura di riduzione prevista dal T.U. 1265 /1934 e s.m.i.**

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2007 secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo;
- è stata prodotta l'attestazione dell'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle Autorità Militari;

Verificata la completezza degli atti:

la Variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria:

- è stato acquisito il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena, che si è espressa sullo strumento in oggetto ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettera h) della L.R. 19/82, con parere favorevole (prot. NIP-(E) 499/2007 del 10.01.2008), con le seguenti prescrizioni:
 - la realizzazione dei PUA dovrà essere subordinata alla disponibilità di infrastrutture quali:
 - viabilità sicura e percorsi per l'utenza debole della strada;
 - rete della fogna nera collegata ad impianto di depurazione centralizzato;
 - rete acquedottistica;
 - dotazione energetica;è opportuno, pertanto, già in questa fase, attuare un confronto con gli enti territoriali che programmano lo sviluppo delle suddette infrastrutture al fine di concertare la sostenibilità degli sviluppi territoriali;
- l'espansione residenziale in località Bivio Montegelli (tav 3.3 della Relazione) interessata dall'attraversamento della linea elettrica, dovrà prevedere in fase attuativa l'interramento o lo spostamento di tale linea elettrica al fine di tutelare l'abitato dall'inquinamento elettromagnetico.
- è stata prodotta l'attestazione relativa alla presenza del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. del 30.12.1923, n. 3267, sul territorio oggetto della presente Variante;
- è stata prodotta l'attestazione relativa alla presenza del vincolo di consolidamento degli abitati, di cui alla Legge 9 luglio 1908. n. 445, solo sul territorio oggetto della Variazione A-1 Sogliano capoluogo, consistente nello stralcio della potenzialità edificatoria dell'area a valle della nuova viabilità prevista dal PRG;

3) Considerato in merito alla verifica preliminare ex art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, quanto segue:

- gli esiti del rapporto preliminare escludono una rilevanza degli impatti dovuti alla variante, ritenendo non necessario assoggettare la stessa a preventiva valutazione ambientale strategica (VAS);
- AUSL e A.R.P.A. hanno escluso la necessità di procedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) attraverso l'espressione dei relativi pareri, richiamando le condizioni già

poste nel parere espresso sulla Variante, in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto:

- parere AUSL prot. n. 261/2008 del 18.06.2008;
- parere A.R.P.A prot. n 2008/5763 del 16.06.08;

Ritenuta complessivamente condivisibile la valutazione conclusiva circa il fatto che la variante in oggetto non prefigura impatti significativi sull'ambiente, in quanto riguarda assestamenti e rettifiche delle previsioni del PRG vigente.

Ritenendo comunque, anche in considerazione delle prescrizioni di AUSL e ARPA, necessario richiamare le seguenti condizioni per la sostenibilità delle previsioni interessate dalla Variante:

- *la sicurezza rispetto ad eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico e di vulnerabilità sismica*: tale punto è verificato a monte nella valutazione di conformità del PRG al PTCP; in questa fase la valutazione viene completata dal relativo parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ex art. 13 della L. 64/74, rilasciato dalla Provincia, nel rispetto delle prescrizioni proposte;
- *accessibilità al sistema della mobilità*: la Variante deve individuare una accessibilità adeguata e sicura al comparto di Montepetra Bassa;
- *sicurezza dei percorsi pedonali*: è necessario garantire, per i comparti di Bivio Montegelli e Montepetra Bassa, un'adeguata e sicura accessibilità pedonale, anche ai tramite attraversamenti protetti, ai servizi presenti nelle rispettive frazioni;
- *capacità del sistema infrastrutturale tecnologico di servire adeguatamente l'ambito da parte del sistema energetico, acquedottistico e fognario-depurativo*: il progetto attuativo deve verificare e risolvere la servibilità delle aree di Bivio Montegelli e di Montepetra Bassa rispetto alle reti fognarie, acquedottistiche e energetiche;
- *tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico*: per il comparto di Bivio Montegelli è necessario prevedere in fase attuativa l'interramento o lo spostamento della tale elettrica al fine di tutelare l'abitato dall'inquinamento elettromagnetico; diversamente potranno essere localizzati nella fascia di rispetto della linea elettrica, solomante i parcheggi; per il comparto di Montepetra Bassa il progetto deve garantire un'adeguata zona di mitigazione con funzione di abbattimento del livello acustico e di filtro rispetto alle polveri generate dal traffico della strada provinciale; a tal fine il verde lungo la strada deve essere attrezzato in modo da costituire filtro per le polveri e barriera acustica;
- *individuazione delle zone da destinare a dotazione ecologica ambientale*: è necessario che il progetto garantisca la massima quantità possibile di aree permeabili.

Tutto ciò premesso, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, si ritiene che la variante urbanistica in oggetto, possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto le modifiche proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5,

richiamate le premesse narrative

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03, con le seguenti prescrizioni:

Area V-1 Ginestreto: l'esecuzione del progetto dovrà essere preceduta da specifiche verifiche di stabilità;

Area C-1 Bivio Montegelli: l'edificazione dovrà svolgersi esclusivamente nella parte in piano, senza sbancamenti del versante; le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo; dovrà essere valutata l'opportunità di realizzare opere di salvaguardia da possibili colamenti di fango del versante soprastante (fossetti di guardia, opere di contenimento...);

Area F-3 Montepetra Bassa: le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo; l'esecuzione del progetto dovrà essere preceduta da specifiche verifiche di stabilità, effettuate utilizzando i dovuti coefficienti sismici; il progetto dovrà limitare al massimo sbancamenti e riporti di terreno ed eventuali muri di contenimento saranno dimensionati secondo la normativa sismica vigente.

2. di esprimere sulla variante in oggetto le seguenti osservazioni ai sensi della L.R. 47/78, art.15, comma 5:

- **T.U. 1265 /1934 e s.m.i.: riduzione della fascia di rispetto cimiteriale:** si precisa che la fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta previo parere dell'AUSL.: pertanto il recepimento della riduzione delle fasce è subordinato al corretto espletamento della procedura di riduzione prevista dal T.U. 1265 /1934 e s.m.i.;
- **L.R. 47/78, art. 23, comma 5: riduzione del PEEP:** in ragione dell'assenza di domande per l'assegnazione degli alloggi si può convenire con la scelta di eliminare il PEEP, per prevedere l'attuazione delle previsioni residenziali del comparto di Rontagnano, tramite Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica. Pertanto il parere espresso dalla con la presente deliberazione della Giunta Provinciale è da intendersi anche come **autorizzazione alla variazione del vigente Piano per l'Edilizia Economica e Popolare** - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.03.2001 - ai sensi dell'art. 23, comma quinto della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e del combinato disposto dell'art. 6 LR 6/95 e degli artt. 41, 42 et 52 della LR 20/2000.

3. di escludere la variante urbanistica in oggetto, possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto le modifiche proposte non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

4. che al fine dell'esclusione di cui al punto precedente devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- *la sicurezza rispetto ad eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico e di vulnerabilità sismica:* tale punto è verificato a monte nella valutazione di conformità del PRG al PTCP; in questa fase la valutazione viene completata dal relativo il

parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ex art. 13 della L. 64/74, rilasciato dalla Provincia, nel rispetto delle prescrizioni proposte;

- *accessibilità al sistema della mobilità*: la Variante deve individuare una accessibilità adeguata e sicura al comparto di Montepetra Bassa;
- *sicurezza dei percorsi pedonali*: è necessario garantire, per i comparti di Bivio Montegelli e Montepetra Bassa, un'adeguata e sicura accessibilità pedonale, anche ai tramite attraversamenti protetti, ai servizi presenti nelle rispettive frazioni;
- *capacità del sistema infrastrutturale tecnologico di servire adeguatamente l'ambito da parte del sistema energetico, acquedottistico e fognario-depurativo*: il progetto attuativo deve verificare e risolvere la servibilità delle aree di Bivio Montegelli e di Montepetra Bassa rispetto alle reti fognarie, acquedottistiche e energetiche;
- *tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico*: per il comparto di Bivio Montegelli è necessario prevedere in fase attuativa l'interramento o lo spostamento della tale elettrica al fine di tutelare l'abitato dall'inquinamento elettromagnetico; diversamente potranno essere localizzati nella fascia di rispetto della linea elettrica, solomante i parcheggi; per il comparto di Montepetra Bassa il progetto deve garantire un'adeguata zona di mitigazione con funzione di abbattimento del livello acustico e di filtro rispetto alle polveri generate dal traffico della strada provinciale; a tal fine il verde lungo la strada deve essere attrezzato in modo da costituire filtro per le polveri e barriera acustica;
- *individuazione delle zone da destinare a dotazione ecologica ambientale*: è necessario che il progetto garantisca la massima quantità possibile di aree permeabili.

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Sogliano al Rubicone.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
